

COMUNE DI TEORA

PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO COMUNALE per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI
1	Oggetto del regolamento - Finanziamento
2	Definizioni
3	Commissione consultiva
	CAPO II - CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»
4	Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»
5	Scopo delle «sovvenzioni»
6	Carattere delle «sovvenzioni»
7	Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»
8	Somministrazione delle «sovvenzioni»
	CAPO III - CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»
9	Soggetti beneficiari dei «contributi»
10	Scopo dei «contributi»
11	Carattere dei «contributi»
12	Procedura per l'assegnazione dei «contributi»
13	Erogazione dei «contributi»
	CAPO IV - CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»
14	Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»
15	Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti
16	Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»
17	Procedura per l'assegnazione degli «ausili finanziari»
	CAPO V - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»
18	Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»
19	Scopo della concessione di «vantaggi economici»
20	Natura del «vantaggio economico»
21	Procedura per ottenere il «godimento di un bene comunale»
22	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo
	CAPO VI - ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI
23	
24	Istituzione dell'albo
25	Aggiornamento periodico dell'albo
26	CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI
27	Riesame delle situazioni in atto
28	Termine per la conclusione dei procedimenti
29	Individuazione delle unità organizzative
30	Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati
31	Leggi ed atti regolamentari
32	Pubblicità del regolamento
33	Rinvio dinamico
34	Tutela dei dati personali
35	Norme abrogate
	Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento - Finanziamento

1. Il presente regolamento, in attesa della compiuta applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", come individuati nell'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:
 - a) la concessione di sovvenzioni;
 - b) la concessione di contributi;
 - c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.
2. Il presente regolamento disciplina altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito in applicazione del d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.
3. Il consiglio comunale nell'ambito del potere di programmazione ed indirizzo determina annualmente i finanziamenti da destinare, complessivamente e per settore, alle attività di cui al comma 1.

Art. 2

Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:
 - a) per «*concessione di sovvenzioni*»: si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
 - b) per «*concessione di contributi*»: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
 - c) per «*concessione di sussidi ed ausili finanziari*»: si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione. In particolare si intende:
 - o per «*sussidio*»: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - o per «*ausilio finanziario*»: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
 - d) per «*attribuzione di vantaggi economici*»: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le «collaborazioni» ed i «patrocini» senza concessioni in denaro.

Art. 3

Commissione consultiva

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una «commissione comunale consultiva» così composta:
 - o sindaco o suo delegato - presidente
 - o n. 2 membri designati dai capigruppo consiliari di cui n. 1 di maggioranza e n. 1 di minoranza.
2. La commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, è nominata con deliberazione della Giunta Comunale per tutto il periodo in cui la stessa Giunta rimane in carica.
3. Tiene luogo al parere della commissione di cui al precedente comma 1 quello delle eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

**CAPO II
CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»**

Art. 4

Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, è attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 5

Scopo delle «sovvenzioni»

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, sempre che interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 6

Carattere delle «sovvenzioni»

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
2. Le concessioni sono deliberate dalla Giunta Comunale.

Art. 7

Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»

1. Gli interventi sono assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda deve pervenire al protocollo generale del comune entro le ore 12 del giorno 30 novembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
Per esigenze dell'Amministrazione Comunale detto termine potrà essere annualmente differito o anticipato ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione.
2. Dalla domanda devono chiaramente risultare:
 - l'oggetto dell'iniziativa;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. Entro giorni 30 dal ricevimento della richiesta il sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 11 e 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indice una conferenza di servizio con la partecipazione:
 - della commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1;
 - del richiedente l'intervento.
4. Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della commissione di cui all'art. 3.
5. L'assegnazione degli interventi è fatta con deliberazione della giunta comunale su proposta della commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1 o comma 3.
6. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 8

Somministrazione delle «sovvenzioni».

1. Tutte le sovvenzioni, a seguito di richiesta degli interessati, sono somministrate in esecuzione di apposita determinazione del responsabile del servizio.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati forniscono ogni

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI**

utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Se non risultano pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione può essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, può essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La giunta comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, può concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

**CAPO III
CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»**

Art. 9

Soggetti beneficiari dei «contributi»

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, deve essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 10

Scopo dei «contributi»

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il comune realizza, mediante convenzioni, attraverso enti, associazioni, comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel comune.

Art. 11

Carattere dei «contributi»

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) *straordinario*: in caso di intervento «una tantum» teso a sanare situazioni eccezionali;
 - b) *continuativo*: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
2. Le concessioni sono deliberate dalla giunta comunale.

Art. 12

Procedura per l'assegnazione dei «contributi»

1. Gli interventi sono definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda deve pervenire al protocollo generale del comune entro le 12 ore del giorno 30 novembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
Per esigenze dell'Amministrazione Comunale detto termine potrà essere annualmente differito o anticipato ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione.
2. La domanda deve indicare:
 - a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
 - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - d) l'indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;
3. Per la prima concessione, entro giorni 40 dal ricevimento della richiesta, il sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 11 e 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indice una conferenza di servizio con la partecipazione:
 - o della commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1;
 - o del richiedente l'intervento.
4. Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della commissione di cui all'art. 3.
5. L'assegnazione degli interventi è fatta con deliberazione della giunta comunale su proposta

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI**

della commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1 o comma 3.

6. Nella stessa deliberazione sono evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 13

Erogazione dei «contributi»

1. Tutti i contributi sono erogati previa adozione di apposita determinazione del responsabile del servizio a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati forniscono ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Se non risultano pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo può essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, può essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La giunta comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, può autorizzare la concessione, sulla somma programmata, di acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO IV

CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»

Art. 14

Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'amministrazione comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
2. Ogni intervento, pertanto, deve avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
3. La stessa disciplina è osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 15

Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti.

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):
 - a) le persone residenti in questo comune;
 - b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;
 - c) gli stranieri e gli apolidi.
2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) è preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 del codice civile. Della convocazione è redatto apposito verbale.
3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, sono prima identificate, nelle forme di legge, dalla polizia municipale.

Art. 16

Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla giunta comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza, sentita la commissione di cui al precedente articolo 3.
2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e sono corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.
3. Nessuna domanda deve essere fatta per il rinnovo annuale, né può essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.
4. Con apposito atto, la giunta comunale, sentita sempre la commissione di cui al precedente articolo 3, su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approva l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo è confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento sono comunicati agli interessati.

Art. 17

Procedura per l'assegnazione degli «ausili finanziari»

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI**

degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale), dalla giunta comunale sentita la commissione comunale di cui al precedente art. 3.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza possono essere disposte dal sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.
3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 sono successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 191, comma 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

**CAPO V
ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»**

Art. 18

Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):
 - o le persone fisiche;
 - o le persone giuridiche;
 - o le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, è attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 19

Scopo della concessione di «vantaggi economici»

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati.

Art. 20

Natura del «vantaggio economico»

1. Le concessioni di vantaggi economici sono relative:
 - o al godimento di un bene comunale mediante:
 - a. la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o inferiore al canone sociale;
 - b. la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
 - c. la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - o alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - a. pubblico trasporto;
 - b. trasporto scolastico;
 - c. mensa;
 - d. attività sportive gestite dal comune;
2. Trovano in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art. 21

Procedura per ottenere il «godimento di un bene comunale»

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati inoltrano apposita domanda con l'indicazione:
 - o dei motivi della richiesta;
 - o dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
 - o per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - o per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.
2. La concessione del bene è disposta dalla giunta comunale sentita la commissione di cui all'art. 3, può essere revocata in qualsiasi momento e deve risultare da regolare contratto.
3. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione è allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.
5. In tutti i casi è assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI**

Art.22

Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata e, comunque, la erogazione di ogni prestazione sociale agevolata prevista dall'art.1, del D.Lgs.31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni, trova disciplina nel «Regolamento comunale per la erogazione di prestazioni sociali agevolate ».

CAPO VI

ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 23

Istituzione dell'albo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, è istituito l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 24

Aggiornamento periodico dell'albo

1. Annualmente, entro il 30 novembre, il responsabile del servizio cui è affidata la tenuta dell'albo, provvede al suo aggiornamento.
2. Tutti i soggetti cui, nel corso dell'anno precedente, sono stati erogati i contributi, sussidi o benefici di natura economica disciplinati dal presente regolamento, sono inseriti nell'albo di cui al precedente art. 23. Per ciascun soggetto viene indicata la natura del beneficio economico, l'importo erogato nonché la disposizione di legge o regolamentare sulla base della quale ha avuto luogo la erogazione.

Art. 25

Pubblicità dell'albo

1. L'albo di cui al precedente art. 23, può essere consultato da ogni cittadino. Il responsabile del servizio preposto alla tenuta dell'albo assicura la massima facilità di accesso e di pubblicità.
2. Se l'organizzazione del servizio lo permette, il responsabile del servizio provvede ad informatizzare l'albo, consentendone l'accesso gratuito anche per via telematica.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Riesame delle situazioni in atto

1. Entro mesi 3 dall'adozione del presente regolamento, il responsabile del servizio dà corso, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, al riesame di tutte le situazioni in atto.
2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame è esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

Art. 27

Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione	
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al capo II	60	
2	Concessione dei contributi di cui al capo III	60	
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al capo IV	Concessione di sussidi	30
		Concessione di ausili finanziari	30
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al capo V	Godimento di un bene comunale	30

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI**

Art. 28

Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO
1	«Sovvenzioni» di cui al capo II	Affari generali
2	«Sovvenzioni» di cui al capo III	Affari generali
3	«Sussidi ed ausili finanziari» di cui al capo IV	Affari generali
4	«Vantaggi economici» di cui al capo V limitatamente ai beni comunali	Ufficio Patrimonio

Art. 29

Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, trovano applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 30

Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento sono osservate, in quanto applicabili:
 - o le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
 - o le leggi regionali;
2. le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 31

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento sono dotati i membri della commissione di cui al precedente articolo 3 nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di polizia municipale.

Art. 32

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 33

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI**

possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 34

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 35

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.